

procedimento di garanzia risultavano adottati, al 31 dicembre 1999, 305 provvedimenti di decadenza e 390 provvedimenti di archiviazione della procedura, mentre, alla data di approvazione della presente relazione, le decadenze e le archiviazioni adottate sono rispettivamente 430 e 514.

E' un'attività particolarmente delicata, che viene gestita dal Consiglio non solo nel pieno rispetto delle garanzie previste dal relativo procedimento, concedendo, a volte, dopo l'audizione, ulteriori termini per produzioni che l'interessato ritiene rilevanti, ma in un'equilibrata considerazione dei risultati degli accertamenti disposti dal Consiglio, delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nonché dell'esame delle dichiarazioni dei redditi e delle fatture relative all'ultimo triennio.

L'esame delle singole e diverse situazioni ha comportato l'approfondimento di molteplici questioni e possono essere segnalate, per esempio e per le critiche da qualcuno avanzate, oltre che per la loro specificità, la rilevanza, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incompatibilità, a) della tenuta delle scritture contabili e b) della partecipazione ad uno Studio associato nel quale operano altri professionisti che svolgono attività ricomprese nell'ipotesi di incompatibilità.

Il Consiglio ha ritenuto rilevante entrambe le situazioni, in quanto, nella prima, il soggetto depositario delle scritture contabili, che, peraltro, in genere, compila anche le dichiarazioni fiscali, non può non valutare la rilevanza fiscale o meno delle singole operazioni; nella seconda, l'immagine di terzietà del giudice, che, come si è detto, deve sussistere anche per quanto concerne l'apparenza, risulta compromessa, specie se si considera che clienti del giudice si possono avvalere, per gli aspetti fiscali, dell'opera del socio, con generale

percezione dell'imputabilità dell'attività allo studio associato e quindi al giudice.

Le motivazioni delle delibere di decadenza, per entrambe le questioni, sono state condivise dal giudice amministrativo (c.f.r. per la prima T.A.R. Friuli 28.04.2000 n. 508 e per la seconda T.A.R. Veneto 11.11.1999, n. 212) investito della cognizione dei ricorsi proposti dagli interessati.

Comunque, la percentuale di impugnazione delle delibere di decadenza per incompatibilità o per le altre cause sopraindicate non risulta elevata. Infatti, sono circa 150 le impugnazioni proposte e le istanze di sospensione del provvedimento sono state accolte in meno di un quarto. In verità, tranne due casi di sospensiva concessi dal T.A.R. di Ancona, per la mancata concessione di un termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto far venir meno la situazione di incompatibilità, le sospensive rigettate, in tutti gli altri casi, dai diversi TAR aditi risultano concesse dal solo T.A.R. della Lombardia per l'indicata questione del termine e, principalmente, per aver ritenuto che il Consiglio attribuiva alla delibera di decadenza un'immediata efficacia, mentre, per l'art. 12 D.Lgs. n. 545/92, la decadenza deve essere dichiarata con Decreto del Ministro delle Finanze.

Il Consiglio, con le relazioni alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato e con le richieste all'Avvocatura Generale di impugnazione delle sospensive, ha precisato che le modalità ed i tempi del procedimento (specifica contestazione all'interessato della causa di incompatibilità con termine per memoria difensiva, audizione dell'interessato eventualmente assistito da altro giudice tributario) dovevano far ritenere non necessaria la concessione di un ulteriore termine entro il quale far cessare la situazione di incompatibilità, in quanto dopo la contestazione, da parificarsi alla diffida a far cessare la causa di incompatibilità, i tempi del procedimento (a volte, anche

di un anno e comunque di diversi mesi) consentono a chiunque di valutare l'opportunità di far venir meno la situazione contestata.

Per quanto concerne la motivazione del solo T.A.R. per la Lombardia in ordine all'efficacia della delibera di decadenza, si deve tener conto che il Consiglio, con le delibere di decadenza, ha invitato il Presidente della Commissione Tributaria di appartenenza ad escludere il giudice interessato dalla composizione dei collegi giudicanti.

Il Consiglio, cioè, cui la legge attribuisce l'esclusiva competenza a deliberare sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni Tributarie (art. 24 lett. c) D.Lgs. n. 545/92), in forza del potere organizzatorio (art. 24 lett. g: "Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei Collegi giudicanti"), ha invitato i Presidenti delle Commissioni ad escludere dalla composizione dei Collegi i giudici nei confronti dei quali era già stata accertata la sussistenza dell'incompatibilità, evitando così possibili conseguenze sulla regolarità delle decisioni, ove fossero state assunte con la partecipazione di chi era già stato ritenuto non in grado di *jus dicere*.

D'altra parte, gli effetti della decadenza, che deve essere "dichiarata" con decreto del Ministro delle Finanze, non possono che decorrere dalla data della delibera del Consiglio, trattandosi di un decreto che conferisce "alla decisione dell'organo deliberante la forma che, sulla base dei principi fondamentali del sistema, è prescritta per i provvedimenti aventi indole sostanzialmente amministrativa" (c.f.r. Corte Costituzionale 14.5.1968 n. 44).

La questione non è di poco momento e, ove si rendesse necessario, comporterebbe, inevitabilmente, un intervento chiarificatore del Parlamento, tanto più che anche la sanzione disciplinare della "rimozione dall'incarico" deliberata dal Consiglio è "applicata" con decreto del Ministro delle Finanze.

La questione della natura degli atti del Consiglio e della qualificazione del rapporto che sussiste tra la deliberazione del Consiglio ed il decreto presidenziale o ministeriale ha dato luogo, in passato, a contrasti giurisprudenziali e ad approfondimenti dottrinari per quanto concerne gli atti del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se la questione presentava ulteriori profili di problematicità, perché l'attribuzione unicamente al Consiglio Superiore della Magistratura delle competenze relative allo stato giuridico dei magistrati è prevista dall'art. 105 della Costituzione, mentre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, come ai Consigli di Presidenza della Magistratura amministrativa, contabile e militare, tale competenza, per quanto preordinata all'attuazione del medesimo principio costituzionale, è stata attribuita con legge ordinaria.

2.6. L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale (a partire dalle decisioni 14 marzo 1962 n. 248 e 28 novembre 1962 n. 752 del Consiglio di Stato e dalle sentenze 23 dicembre 1968 n. 168 e 14 maggio 1968 n. 44 della Corte Costituzionale) formatasi relativamente all'art. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 196, che disciplina la forma dei provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura - in particolare, prevede che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della Giustizia - può essere utile per individuare la natura degli atti del Consiglio di Presidenza e la qualificazione del rapporto esistente tra questi ed il decreto presidenziale o ministeriale.

L'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria - che attribuisce al Consiglio di Presidenza l'esclusiva competenza a deliberare sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i

magistrati — prevede che i componenti delle Commissioni Tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza e che la decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio; che la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Presidenza è applicata con decreto del Ministro delle Finanze.

Decreto presidenziale e decreto ministeriale non possono avere, quindi, contenuto diverso da quello della delibera del Consiglio di Presidenza.

Proprio sulla base dell'interpretazione formatasi per gli atti del Consiglio Superiore della Magistratura, non si è mai dubitato dell'immediata impugnabilità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, indipendentemente dalla circostanza che sia già intervenuto il decreto.

L'evoluzione giurisprudenziale di cui si è fatto cenno — pur essendo possibile individuare una linea di progressiva equiparazione del regime processuale delle deliberazioni del Consiglio Superiore a quello della generalità degli atti amministrativi — ha avuto come presupposto la ritenuta estraneità del Consiglio Superiore della Magistratura al sistema della Pubblica Amministrazione, che ha fatto dubitare della legittimità costituzionale dell'impugnabilità degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura davanti al giudice amministrativo, come previsto dal citato art. 17 della legge n. 195/1958.

Com'è stato autorevolmente osservato (Cugurra), la ritenuta estraneità del Consiglio Superiore della Magistratura al sistema della Pubblica Amministrazione — per una congenita incompatibilità tra autonomia spettante al Consiglio Superiore della Magistratura e la collocazione dello stesso nell'ambito di un sistema di organi facenti capo all'esecutivo — non ha un fondamento teorico, dato che

l'Amministrazione Pubblica ben conosce modelli organizzativi diversi da quello tradizionale della dipendenza gerarchica, come, ad esempio, gli organi cosiddetti indipendenti (Commissioni giudicatrici o di controllo), la cui caratteristica consiste nella sottrazione a rapporti di subordinazione e nella garanzia di una posizione giuridica dei componenti, che - ponendoli a riparo da influenze provenienti dall'esterno ovvero da altri organi dell'Amministrazione - consente un libero esercizio delle potestà ad essi affidate in via esclusiva.

E che tale sia la posizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non vi possono essere dubbi.

La dottrina, proprio per superare le difficoltà connesse all'impugnabilità di atti il cui contenuto doveva essere imputato ad un organo esterno alla Pubblica Amministrazione, ha focalizzato l'attenzione sul rapporto che sussiste tra la deliberazione del Consiglio Superiore ed il decreto ministeriale o presidenziale.

Così, si è affermato che il decreto ha natura di "atto composto ineguale, dove l'ineguaglianza formalmente indica la prevalenza del Ministro, ma sostanzialmente esprime la prevalenza del Consiglio Superiore della Magistratura, alla cui esclusiva volontà risale il contenuto dell'atto" (Cuocolo); che la deliberazione del Consiglio si debba inquadrare "nella categoria delle proposte vincolanti" (Spagnamusso); che la deliberazione del Consiglio costituisca un atto presupposto "nel senso che l'Autorità governativa non può legittimamente provvedere se non sul presupposto di essi" (Sandulli); che la deliberazione consiste in "atto di accertamento della ricorrenza in fatto di condizioni astrattamente previste dalla legge, rivolto alla precisazione in concreto del comando di questa ed aventi perciò funzione costitutiva. Essa vincola il Ministro della Giustizia, il quale è tenuto a darvi esecuzione nelle forme previste dall'art. 17 legge n. 195/1958" (Bartolo); che la deliberazione rappresenta la fase costitutiva del procedimento, mentre il decreto presidenziale o

ministeriale, con il quale si esterna la volontà del Collegio, attiene esclusivamente alla fase integrativa dell'efficacia (Meale); che la deliberazione "è pur sempre del Consiglio Superiore salvo che è prescritta una forma ad substantiam consistente nel decreto presidenziale o ministeriale" (Capaccioli).

E' evidente, che una volta affermato il carattere di organo amministrativo del Consiglio di Presidenza, non assume grande rilievo, per giustificare la diretta immediata impugnabilità delle delibere, stabilire se le stesse abbiano veste di proposta vincolante o se esauriscano la fase costitutiva del provvedimento, inerendo il successivo decreto alla fase di integrazione dell'efficacia, essendo pacifico che l'atto amministrativo, non ancora efficace, è immediatamente impugnabile quando, essendo stato portato ad esecuzione, abbia già prodotto i suoi effetti lesivi.

Piuttosto, l'evoluzione giurisprudenziale e dottrina, sinteticamente richiamata, consente di determinare non solo il contenuto del decreto presidenziale o ministeriale che deve essere conforme alla deliberazione del Consiglio, ma anche la decorrenza degli effetti del decreto ministeriale nei casi di decadenza o di sanzione disciplinare.

Ad avviso del Consiglio, in tali casi, il decreto ministeriale dovrebbe contenere la data di decorrenza - che è quella della delibera del Consiglio - in quanto, come si è detto, sarebbe illogico considerare ancora investito della funzione dello *jus dicere* chi è stato già dichiarato decaduto o rimosso dall'incarico. La questione della decorrenza si pone però per tutte le sanzioni disciplinari, in quanto la decorrenza dell'efficacia della sanzione disciplinare da un momento successivo a quello della delibera consiliare potrebbe non solo non consentire, in qualche caso, la contestazione della recidiva ma anche rendere senza effetto la stessa sanzione della sospensione delle funzioni, ove applicata ad un soggetto prossimo al compimento del

settantacinquesimo anno di età, per cui, ove fosse ritenuto necessario, occorre un intervento chiarificatore del legislatore.

Poiché il decreto ministeriale non interviene immediatamente e, in qualche caso, trascorrono mesi, l'invito del Consiglio rivolto al Presidente della Commissione di appartenenza ad escludere il giudice, nei confronti del quale è stata deliberata la decadenza dai collegi giudicanti, adottato, come si è detto, in base al potere organizzatorio di cui all'art. 24 lett. c) ed f) D.Lgs. n. 545/92, assicura la corretta composizione dei Collegi giudicanti delle Commissioni Tributarie e consente, comunque, per quanto si è precisato, al giudice amministrativo di valutare la legittimità della delibera di decadenza.

Dopo che era stata compilata la bozza della presente relazione, si è avuta notizia che il Consiglio di Stato con ordinanza 25.7.2000, ha accolto, con la motivazione "ritenuto il carattere costitutivo della delibera del Consiglio di Presidenza" uno degli appelli proposti dal Consiglio avverso le ordinanze di sospensione pronunciate dal TAR della Lombardia relativamente alle citate delibere di decadenza prima dell'adozione del decreto ministeriale.

3. La vigilanza sul funzionamento delle Commissioni.

Il Consiglio, nell'anno 1999, ha eseguito, a mezzo dei suoi componenti, ispezioni presso otto Commissioni Tributarie (Regionale di Potenza e di II grado di Trento; Provinciali di Catania, Foggia, Parma, Pisa, Potenza e I grado di Trento), a seguito delle quali sono stati informati i titolari dell'azione disciplinare di comportamenti di giudici suscettibili di valutazione disciplinare; sono stati risolti o avviati a soluzione problemi di corretto funzionamento derivanti da deficienti strutture materiali e personali o dalla non compiuta disciplina dei poteri di vigilanza del Presidente della Commissione sull'andamento dei servizi di Segreteria e delle funzioni del Direttore della Segreteria.

L'avvertita mancanza di un dato normativo, che indichi compiutamente i poteri dei Presidenti delle Commissioni e le funzioni dei Direttori delle Segreterie e che regoli i reciproci rapporti, ha indotto il Consiglio a predisporre una bozza di risoluzione che consentisse di inquadrare i rispettivi compiti in una funzionale operatività e di ricondurre ad unità un'apparente diarchia, sollecitando un incontro con il Ministero delle Finanze per valutare l'opportunità di una congiunta risoluzione/circolare.

Dopo un incontro, nel mese di luglio 1999, con il Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze, i Direttori Generali dei Dipartimenti del Personale e delle Entrate, nonché con il Coordinatore dell'Ufficio Legislativo, il Consiglio, che ha tenuto conto di alcune osservazioni formulate in ordine alla bozza predisposta ha sollecitato un nuovo incontro, in quanto nello schema di circolare, predisposto dall'Ufficio per il Contenzioso Tributario del Dipartimento delle Entrate, che, per la gran parte, corrisponde allo schema predisposto dal Consiglio, mancano alcune indicazioni in ordine al potere di

adozione di provvedimenti urgenti e di risoluzione, sia pure temporanea, di possibili conflitti.

L'auspicio è che, al più presto possa essere individuata una linea comune, esaustiva dei problemi, come è stato possibile realizzare nella magistratura ordinaria per il problema dei rapporti tra Dirigenti degli Uffici Giudiziari e Dirigenti degli Uffici di Cancelleria.

Nel corso delle ispezioni, particolare attenzione è stata riservata alla complessiva produttività delle Commissioni e delle singole sezioni, nonché al lavoro svolto dai singoli giudici ed al rispetto dei termini di deposito delle sentenze.

Della produttività delle Commissioni e del lavoro svolto dai giudici si darà conto nella seconda parte, ma va qui segnalato il dato di una media di oltre 190 sentenze nell'intero anno per ciascun giudice (calcolata tenendo conto anche del Presidente della Commissione, dei Presidenti e Vice Presidenti di sezione), registrato presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Catania, Foggia e Parma.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, sono stati, poi, organizzati presso le Commissioni Tributarie Regionale della Campania e Provinciale di Napoli due incontri (uno con il Presidente della Commissione ed i Presidenti delle Sezioni e l'altro con il Presidente della Commissione, il Direttore della Segreteria ed i funzionari ed impiegati responsabili delle Segreterie delle sezioni), ai quali hanno partecipato diversi componenti del Consiglio, per valutare i problemi di funzionamento evidenziati già nella precedente relazione. Sono emerse, in particolare, difficoltà connesse alla mancata fissazione di udienze anche pomeridiane, in parte per la mancata disponibilità dei giudici, ma soprattutto per l'indisponibilità del personale ad effettuare un numero adeguato di ore di lavoro straordinario, non sempre puntualmente ed adeguatamente remunerato e che, in genere, anche presso altre Commissioni, può essere assicurato solo con riposi

compensativi; all'impossibilità per i Presidenti di sezione, in base ad accordi sindacali del Personale di Segreteria, di fissare un numero di ricorsi per ciascuna udienza superiore a quello indicato, senza alcuna considerazione della difficoltà dei ricorsi e del fatto che, in ipotesi, concernono la medesima imposta e/o questione.

Trattasi di problemi segnalati anche dai Presidenti di altre Commissioni Tributarie che richiedono interventi del Ministero delle Finanze e, come si dirà, il potenziamento del raccordo del Ministero con questo Consiglio in modo da assicurare risposte puntuali e tempestive alle disfunzioni che si registrano.

4. L'attività disciplinare

4.1. Nell'anno 1999, è stata deliberata l'apertura di sedici procedimenti disciplinari, dei quali uno si è concluso nello stesso anno con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento. Allo stato, ne risultano definiti altri tre, dei quali due con l'archiviazione a seguito delle giustificazioni depositate dagli incolpati dopo la contestazione ed uno con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento.

Espletata l'istruttoria risultano fissate le sedute per la discussione in otto procedimenti.

In tre dei procedimenti aperti è stata disposta la sospensione obbligatoria dell'incolpato.

4.2. Con delibera del 15.6.1999 il Consiglio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Interno, ha approvato il "Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali", pubblicato nella G.U. 1.07.1999 n. 152, che, in ventidue articoli, riporta tutte le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare, di natura sia sostanziale che procedurale.

Si tratta di uno strumento utile non solo per i titolari dell'azione disciplinare, ma per tutta la magistratura tributaria per una completa consapevolezza delle infrazioni disciplinarmente rilevanti e delle garanzie del procedimento.

Il Regolamento, infatti, non solo costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Interno, ma raccoglie, in unico testo, le norme relative ai comportamenti rilevanti, alle sanzioni ed al procedimento disciplinare previste dall'ordinamento degli Organi Speciali di giurisdizione tributaria e quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari, applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma,

D.Lgs. n. 545/92. La generale cognizione di queste ultime è particolarmente importante, dal momento che prevedono i termini di decadenza dell'azione disciplinare, le ipotesi di sospensione facoltativa e quelle di sospensione obbligatoria dall'incarico di giudice tributario, gli effetti disciplinari dei giudicati penali, i casi di estinzione del procedimento disciplinare e quelli di revisione del provvedimento disciplinare, nonché regolano i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale. Va segnalato che si è ritenuta compatibile la previsione dell'art. 19, terzo comma, del R.D.L. n.511/1946, per cui il Consiglio può respingere le dimissioni, che in genere comportano l'estinzione del procedimento disciplinare, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dall'incarico.

4.3. I comportamenti contestati nei procedimenti disciplinari sopraindicati concernono ritardi nel deposito delle decisioni, l'adozione di provvedimenti di amministrazione della giurisdizione che hanno inciso sul corretto funzionamento della Commissione, condanne non definitive nelle ipotesi o per i delitti previsti dall'art. 14 del Regolamento disciplinare che comportano la sospensione obbligatoria dall'incarico, comportamenti non corretti nei confronti di altri componenti della Commissione di appartenenza o del personale di Segreteria.

4.4. Come si è detto, il Consiglio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha informato i titolari dell'azione disciplinare quando ha avuto notizia di "fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare". Vi è, però, da segnalare che non sempre le valutazioni dei titolari dell'azione disciplinare sono tempestive — come, invece, dovrebbe

essere — tenuto conto dei termini di decadenza dell'azione disciplinare.

4.5. Sotto questo profilo, risulta auspicabile e necessaria l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Ufficio, come era stato previsto in alcuni incontri con il Segretario Generale De Joanna, che da un lato assicuri un concreto esercizio dell'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie — che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri — e dall'altro sopperisca ad inerzie o non corrette valutazioni dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali. Si è, infatti, anche verificato che il Consiglio abbia informato i titolari dell'azione disciplinare del rinvio a giudizio penale di un giudice tributario per fatti relativi all'attività professionale di dottore commercialista e che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente abbia ritenuto necessario attendere l'esito del giudizio di primo grado prima di qualsiasi iniziativa.

4.6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha promosso tre dei procedimenti disciplinari aperti, garantisce un controllo "esterno" sui comportamenti dei giudici tributari ed assicura, con l'alta sorveglianza, un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria come garanzia istituzionale della funzione giurisdizionale, escludendo separatezze corporative o isolamenti istituzionali.

5. L'attività regolamentare e consultiva

5.1. Accade sempre più di frequente che il Consiglio disciplini con previsioni di carattere generale interi settori della propria attività ovvero interi aspetti della istituzione giudiziaria tributaria, così come, con altrettanta frequenza, emetta deliberazioni di carattere generale su specifici problemi dell'ordinamento dei giudici tributari.

Tali provvedimenti, definiti "risoluzioni" sono adottati ex art. 15 del Regolamento Interno ed hanno consentito al Consiglio di operare una rilevante razionalizzazione della propria attività nella prospettiva di rendere sempre più affidabile il concreto esercizio dei propri poteri.

Con le risoluzioni, cioè, si è per lo più tentato di stabilire linee generali di comportamento capaci di eliminare il pericolo di formazione di deliberazioni contraddittorie ed orientate in modo da realizzare favoritismi.

Il Consiglio, proseguendo, quindi, nella linea già evidenziata con la precedente relazione, ha ulteriormente precisato i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei Collegi giudicanti, nonché quelli per la ripartizione dei ricorsi per una corretta e concreta attuazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

5.2. Tra le altre risoluzioni – oltre a quelle già indicate relative al modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i giudici tributari devono rendere in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità ed alla pubblicazione anticipata delle vacanze nei posti di Presidente di Commissione Tributaria Regionale e Provinciale – vanno ricordate quella (n. 5 del 12.10.1999) con la quale sono state fissate modalità di comunicazione delle delibere concernenti l'apertura del procedimento di decadenza e di quello disciplinare o comunque attività istruttoria in modo da assicurare la tutela della privacy; quella (n.4 del 25.5.1999) con la quale si è

ribadita la necessità che si riconosca la spettanza del compenso aggiuntivo anche per le ordinanze di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, rappresentando al Ministro delle Finanze l'opportunità di sottoporre la questione ad un nuovo esame del Consiglio di Stato, che, com'è noto, ha formulato un parere negativo, o, comunque, di assumere un'iniziativa legislativa.

5.3. Va segnalata, particolarmente, poi, la risoluzione n. 3 del 18.5.1999 sulla istituzione delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

Con l'art. 35 della legge 18.2.1999 n. 28 è stato introdotto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 545/92 che prevede l'istituzione delle indicate Sezioni staccate e fissa i criteri per la loro ubicazione. Esse sono mera articolazione interna delle Commissioni Tributarie Regionali e non comportano variazioni degli organici dei giudici e del personale amministrativo.

Con la risoluzione, in mancanza di specifiche previsioni normative, sono state individuate le modalità di istituzione, l'ambito di competenza interna, il metodo di calcolo della distanza chilometrica dei Comuni dal Comune capoluogo di Regione.

Individuate, così, le Sezioni da istituire e la competenza di ciascuna a conoscere degli appelli proposti avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali specificamente indicate, sono state formulate specifiche indicazioni sulle modalità di funzionamento delle sezioni, sui compiti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, sui criteri per l'assegnazione dei giudici alle Sezioni staccate.

Si è proposto, infine, l'istituzione di una Commissione paritetica tra il Ministero delle Finanze ed il Consiglio al fine di individuare il numero delle Sezioni di ciascuna "Sezione staccata" ed i relativi problemi organizzativi.